

REGOLE CONTRIBUTO AFFITTO SEDE.

Il contributo è erogato per le finalità e nei limiti ed alle condizioni previste dal bando di concorso dell'anno di riferimento.

Caratteristiche del contratto di locazione

L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione del contratto di locazione che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere intestato all'Associazione/Cooperativa (o alle Associazioni, in caso di contitolarità tra più Associazioni) ovvero al Presidente in qualità di rappresentante della stessa;
- dovrà essere ad uso diverso dall'abitativo, esempio uso ufficio (con esclusione di contratti ad uso commerciale);
- dovrà essere regolarmente registrato;
- dovrà prevedere che i locali siano destinati a fungere da sede dell'Associazione/Cooperativa (o delle Associazioni in caso di contitolarità) e che vengano utilizzati per le attività della stessa.

Le Associazioni/Cooperative che abbiano già depositato il contratto di locazione in occasione di precedenti assegnazioni dovranno dichiarare che lo stesso è ancora vigente nei medesimi termini ovvero presentare le modifiche nel frattempo intervenute.

Utilizzo effettivo dei locali

I locali presi in locazione con il contributo dell'Ateneo non potranno essere utilizzati per attività che non abbiano natura culturale, sportiva e ricreativa e tantomeno, quindi, per iniziative di carattere lucrativo o commerciale, né per promuovere e sponsorizzare attività politiche.

I locali presi in locazione con il contributo dell'Ateneo non potranno essere resi disponibili a terzi a qualsiasi titolo.

Erogazione del contributo

Il pagamento è disposto in due tranches di pari importo, la prima alla presentazione del contratto e la seconda a seguito della verifica sulla regolarità del rendiconto delle attività culturali svolte dall'Associazione/Cooperativa con la prima tranche.

Utilizzo del contributo

Il contributo concesso dovrà essere utilizzato unicamente per la copertura delle spese di affitto.

Tutte le Associazioni/Cooperative beneficiarie del contributo dovranno esibire entro dicembre dell'anno di riferimento, a consuntivo e a titolo di rendicontazione, le ricevute di pagamento del canone di locazione, insieme alle ricevute dei bonifici eseguiti, pena la restituzione del contributo.

Dette ricevute si ritengono corrette dal punto di vista formale quando contengono i seguenti elementi: dati identificativi dell'emittente (Locatore), attestazione del ricevimento dell'importo versato, dati identificativi del soggetto che versa (Associazione), causale (canone di locazione per immobile sito in via...di cui al contratto rep.....), periodo cui si riferisce il canone, data e firma del Locatore.

L'imposta di bollo va apposta nella misura prevista.